



DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE,
SOCIALI E DELLA FORMAZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

IL DIRITTO DEI «SENZA POTERI»?

In memoria di Antonella LECCESE
(1958-2017)

a cura di

Marco Stefano BIRTOLO
Angelo Pio BUFFO

quaderno di **Politica.eu** 2020

PROGETTO GRAFICO a cura di
Paolo Emilio GRECO
per il



CENTRO PROGETTAZIONE GRAFICA & STAMPA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

ISBN 9788896394328
ISSN 2421-4302

**IL LIMITE DEL DIRITTO.
L'ESPERIENZA NORMATIVA ED ETICA IN RELAZIONE
AI SOGGETTI VULNERABILI E MINORITARI**

COSIMO NICOLINI COEN*

*§ 103 L'ideale, nel nostro pensiero, sta saldo e inamovibile.
Non puoi uscirne. Devi sempre tornare indietro.
Non c'è alcun fuori: fuori manca l'aria per respirare.*

*§ 550 La negazione, si potrebbe dire, è un gesto che esclude, respinge.
Ma è un gesto che impieghiamo in casi molti differenti!*

Ludwig Wittgenstein, *Ricerche Filosofiche*, 1953

1. Introduzione: il limite del diritto e i diritti dei soggetti senza potere

Ogni giorno la nostra esperienza è segnata dai limiti del linguaggio giuridico¹. Il nostro commercio con il mondo, che sia con esseri umani, altri esseri viventi o, infine, con gli enti inanimati, è strutturato da un dato linguaggio normativo, quello all'interno del quale ci è capitato in sorte di nascere². Il nostro agire è orientato dalle norme³. Anche quando compiamo delle azioni contro le norme giuridiche, la nostra azione, proprio in quanto definita illegale, si rivela irretita da queste⁴. Un'azione è lecita, obbligatoria o vietata. La nostra identità, di soggetti individuali e collettivi, così come quella degli altri esseri umani con cui entriamo in contatto, è segnata dalle delimitazioni giuridiche: siamo qualificati come maggiorenni o minorenni, cittadini o stranieri, e così via. Analogamente il diritto distingue diverse categorie di animali non umani (domestici, da allevamento, selvatici etc.) e si occupa di definire ogni entità inanimata – dalla qualificazione di un dato territorio a quella inerente una classe di oggetti. Non vi è persona, animale o cosa che non sia segnata

* Cosimo Nicolini Coen, Dottorando presso il Dipartimento di filosofia ebraica dell'Università Bar Ilan-Ramat Gan, Israele. Email: nikcoen@gmail.com

¹ Sull'equazione diritto e linguaggio, P. Di Lucia, 2003, 11-13; 31-36.

² Riprendendo il lessico di Martin Heidegger potremmo dire di essere gettati all'interno di un determinato ordine giuridico, M. Heidegger, 1926, § 21.

³ A. G. Conte, 2011.

⁴ P. Di Lucia, 2003, 183-215.

dagli enunciati normativi e non vi è momento della nostra vita a cui, in una qualche maniera, il diritto non faccia riferimento, dalla registrazione di nascita a quella di morte⁵.

Tale ricostruzione per enunciare la seguente ipotesi, filo conduttore del presente contributo: quando, quotidianamente, facciamo esperienza del linguaggio giuridico facciamo, con ciò, esperienza del limite. Tutti viviamo ogni giorno l'esperienza di tale linguaggio, ma non tutti viviamo tale esperienza nel medesimo modo: possiamo esserne indifferenti, possiamo occuparcene dal punto di vista logico (deontica) o tecnico (come per giudici e avvocati), oppure politico. La nostra ipotesi è che, analogamente a come si può porre la domanda sull'essere a partire dal riconoscimento della nostra condizione finita⁶, – dunque a partire da un'esperienza vissuta in prima persona –, così è forse possibile porre la domanda sull'essere del diritto a partire da alcune esperienze in cui il suo carattere finito, linguisticamente de-limitato, si manifesta non solo nel suo mero elemento formale ma anche nelle sue implicazioni etiche. Si avrebbe con ciò cognizione della tensione, che si esprime all'interno del diritto stesso, a trascendere tale limite. L'essere del diritto si appalesa così quale costituito tanto da una «logica» (il carattere delimitato degli enunciati vincolanti) quanto da uno «spirito» (la tensione a trascendere tale limite). Tensione che, secondo la nostra ipotesi, indica in direzione di una dimensione del dovere che trascende il diritto in toto – tanto la sua logica quanto il suo spirito; dimensione del dovere e dell'etica, diremo sulla scorta di Lévinas, antecedente l'essere⁷.

Nella nostra ipotesi due sono i generi di esperienza in grado di mettere in luce le implicazioni etiche del carattere delimitato del linguaggio del diritto e, in tal modo, di porci sulle tracce della tensione menzionata. Il primo genere di esperienza attiene alla distinzione, posta in essere ogni qualvolta si dia un contesto autoritativo collegiale – come in un parlamento, in un consesso di decisori, o in una corte –, tra gli enunciati validi e vincolanti e gli enunciati espressi dalle rispettive minoranze di tali contesti autoritativi. Qui la maggioranza si qualifica quale soggetto che detiene il potere di dire ciò che è e dice la legge⁸. Di contro, la minoranza si qualifica come quella parte – e in quanto tale, soggettività – del contesto autoritativo priva di tale potere. Soggetto privo di potere e che reclama a sé, tuttavia, specifici diritti. In tale scenario, che indagheremo nel § 2, siamo nelle condizioni di fare esperienza tanto del carattere delimitato del linguaggio normativo – del suo essere l'esito di una selezione, che in quanto tale comporta un elemento scartato –,

⁵ Quei frangenti della nostra vita che non sono disciplinati dal diritto sono perlopiù lasciati fuori dal linguaggio normativo a partire da una preventiva volontà del legislatore

⁶ M. Heidegger, 1926.

⁷ In quanto etica quale «filosofia prima», metafisica che «precede l'ontologia», quale dimensione della visione (riconducibile a riempimento intenzionale), della conoscenza; cf. E. Lévinas 1971, 32; In *Totalité et infini* il primato dell'etica coincide con la nozione di giustizia (Ivi, 77); relazione etica sulla quale – e in ciò è metafisica – «si appoggiano tutte le altre», ogni ontologia compresa – come specificherà Lévinas in *Autrement qu'etre*, quella della giustizia, ora intesa quale dimensione del diritto e del calcolo; Cf., più avanti – in particolare nota 42 e 76.

⁸ Il diritto si rivela la legge di chi si trova in un rapporto, anche puramente democratico, di forza. In termini differenti ritroviamo tali tesi nell'anti formalismo di C. Schmitt, in J. Derrida e negli orientamenti affini al *Legal Realism* e ai *Critical Legal Studies* negli Stati Uniti, Jori – Pintore, 2014, 82-83; 92; 97-98.

quanto dell'esistenza di un diritto precipuo – di espressione – riconosciuto alla parte minoritaria del contesto autoritativo in questione. Diritto da cui derivano precipui fenomeni giuridici – i vari generi di opinioni minoritarie – e che indica la distinzione tra legge ed elemento vincolante, da una parte, e diritto, dall'altra; qui colti quali corrispettivi a ciò che abbiamo sopra richiamato con «logica» e «spirito». Da qui, nel solco dell'impostazione teoretica enunciata, il singolo soggetto può fare esperienza tanto dell'endiadi con cui si costituisce l'essere del diritto, quanto di un dovere, che tali opinioni paiono rammemorare, antecedente la dimensione giuridica. Il secondo genere di esperienza, di cui tratteremo nel § 3, attiene alla creazione, intrinseca a ogni ordinamento giuridico, di differenti categorie astratte di uomini (e non solo). Accade che tale classificazione, di per sé neutra sul piano valoriale, possa rivelarsi propedeutica a una gerarchizzazione delle categorie (soggettività) giuridiche. Può avvenire, così, che intere categorie vengano poste, per mezzo e in nome della legge – e del diritto se inteso quale sua applicazione – via via al di fuori, al di là, della legge, di ogni tutela legale e di ogni diritto soggettivo⁹. La delimitazione, da parte del linguaggio giuridico, di categorie astratte, rispetto alle quali vengono declinati i nostri doveri e diritti, può rivelarsi presupposto alla creazione di soggettività variamente vulnerate – da colui che è riconosciuto dalla legge quale «trasgressore», e quindi criminale, allo straniero e alle diverse minoranze. Soggetti privi, o deprivati, di (certi) poteri¹⁰, e ai quali possono essere tuttavia riconosciuti determinati diritti – a partire da quello all'incolumità. In tale scenario, apparentemente contraddittorio, il diritto esibisce tanto la correlazione tra carattere delimitato (creazione di categorie astratte) e criticità sul piano etico (potenziale vulnerabilità delle categorie in questione), quanto la tensione stante tra una logica, e necessità, di classificazione, da una parte, e l'esigenza, di carattere etico, a individuare principi – a loro volta veicolo di diritti e doveri – in grado di sovrastare, senza con ciò negare, queste stesse classificazioni. Ritroviamo così la tensione tra una «logica» del diritto, inteso come linguaggio normativo vincolante, e uno «spirito» del diritto. Anche qui, specularmente a quanto sopra si notava, i diritti di tali soggetti possono essere esperiti quale sollecitazione a riscoprire una dimensione del dovere, dell'obbligazione, anteriore a ogni classificazione (delimitazione) linguistica.

⁹ Come le legislazioni dei regimi fascisti, e infine la realtà concentrazionaria, hanno paradigmaticamente mostrato. Aspetto messo in luce, a partire dalla condizione di stato di eccezione e in relazione all'universo concentrazionario da G. Agamben, 2005.

¹⁰ A partire da quello decisionale, com'è evidente per lo straniero. Per quanto riguarda il reo, nelle sue diverse fattispecie, il discorso è più complesso; ciò che qui interessa porre in evidenza – da un punto di vista formale piuttosto che non assiologico – è come nella figura del reo si ritrovino gli effetti concreti della violenza simbolica della delimitazione dell'enunciato vincolante (legge in senso stretto, sentenza etc.): «the performative force of the legal statement is radically severed from its interpretive meaning: the judge and the prisoner cannot be brought together in a common understanding because the legal act cast the prisoner out from those for whom the legal interpretation has meaning. The language of the judge is not the language of the prisoner; and here the prisoner stands, allegorically, for all of the losers in the law's "history of victory" whom the law violently silences», A. Thurschwell, 1994, 323-324.

Se l'essere del diritto si esprime nell'endiadi di logica e spirito, quest'ultimo – che trova precipua espressione nei diritti dei soggetti senza poteri – mette così in luce una dimensione del dovere anteriore ogni cognizione, teoretica e morale, indicando in direzione di quell'obbligazione che si vuole, con Lévinas, anteriore ogni determinazione linguistica e cognitiva: obbligazione infinita e, in tal senso, antecedente e trascendente il limite. Una tensione, in ultima analisi, chiamata a non sciogliersi, permettendo di cogliere nell'esperienza del limite del diritto – qui riguadagnato a partire dalla nozione del terzo in Lévinas– tanto un valore politico (la necessità, di passare dall'etica della relazione diretta alla giustizia delle istituzioni) e teoretico (il corrispettivo passaggio da un ordine infinito, al panorama dell'essere, del dovere che si fa pensiero e proposizione),¹¹ quanto la eco di un primo limite, quello posto al proprio *conatus essendi*.

2. Il diritto della maggioranza e i diritti delle voci di minoranza

2.1 Il limite del diritto: l'enunciazione dell'obbligo normativo e la violenza del linguaggio

Il concetto di obbligo normativo si presenta quale intrinsecamente correlato al concetto di limite, delimitazione. Tale correlazione è riconoscibile rivolgendo l'attenzione all'essenza – alla cosa stessa – della realtà normativa, costituita (secondo la presupposizione enunciata in introduzione), dal linguaggio. Una proposizione, enunciata in forma orale o scritta all'interno di un contesto autoritativo¹², diviene matrice, direttamente o indirettamente, di un obbligo¹³. La delimitazione linguistica dell'obbligo normativo comporta, in quanto tale (al di là del suo contenuto) un aspetto formale che presenta anche, alla nostra lettura, problematicità etica¹⁴. Un determinato enunciato linguistico si

¹¹ La necessità di delimitare il dovere, obbligazione infinita – aspetto che rimanda alla nozione di Terzo in Lévinas; il quale introduce «dans l'asymétrie requise par l'un-pour-l'autre, l'exigence du rétablissement de la symétrie»; simmetria – tematizzazione, comprensione – che segna il passaggio dalla relazione etica a quella politica, della giustizia; cf. D. Cohen-Lévinas, 2014, 139-153.

¹² Si sottintende, qui, l'esistenza di norme, antecedenti quelle formulate dal contesto autoritativo ipoteticamente in questione, che sanciscano l'esistenza dello stesso, conferendogli facoltà legislativa o giuridica. Tali norme, che nel diritto positivo coevo possono essere ricondotte alle carte costituzionali, sono state come noto variamente ricondotte o a una norma fondamentale [*Grundnorm*] presupposta, cui il carattere saliente è la validità (H. Kelsen, 1934-2000), o a una «norma di riconoscimento «la cui esistenza è risolta nella pura fattualità («a matter of fact», Hart, 1961).

¹³ Con tali osservazioni, tuttavia, non si vuole intendere né che ogni espressione normativa, propria alla legge o al diritto, sia riconducibile a obbligo – Il diritto (in senso oggettivo) «costituisce un discorso prescrittivo. Con ciò tuttavia non si vuol dire che sia prescrittivo in senso stretto ciascuno degli enunciati che lo compongono», R. Guastini, 2014, 32. Né – e più strutturalmente – che il linguaggio normativo, nei suoi stessi fondamenti, sia riconducibile a un insieme di ordini, teoria «dell'imperativismo» i cui limiti concettuali sono stati messi in luce da Hart, *ivi*.

¹⁴ Tale aspetto è reso, nella sua generalità, sembrerebbe reso da Derrida allorché associa la necessità della decisione «nessuna giustizia è resa (...) senza l'intervento della decisione» alla «calcolabilità» propria al diritto oggettivo, indi alla legge, nel tratto che li distingue dalla giustizia quale puro appello, J. Derrida 2003-2016, 75; cf., 66-67, 74

afferma quale matrice di obbligo normativo escludendo una molteplicità di altri enunciati articolati effettivamente, o articolabili potenzialmente, all'interno di quel contesto avente ruolo autoritativo. Tale contesto può essere, anzitutto, individuato nella sede legislativa, dove la nozione di linguaggio normativo ci rimanda, primariamente, alla realtà della legge scritta. In secondo luogo con contesto autoritativo siamo rimandati alla sede giudiziaria, dove la legge subisce due processi. Sia, attraverso l'atto applicativo e variamente interpretativo¹⁵, un processo di espansione del significato – gettando luce sulla distinzione tra la nozione di diritto e quella di legge.¹⁶ Sia, nell'atto decisionale e correlata stesura della sentenza, una nuova selezione di ciò che è ritenuto valido e vincolante, e che ha dunque valore di legge¹⁷. In ultimo con contesto autoritativo possiamo intendere, in riferimento allo specifico ambito di un diritto giurisprudenziale,¹⁸ le deliberazioni enunciate da un plesso di dottori della legge, le quali presentano anch'esse il doppio processo richiamato sopra di ampliamento di significato e decisione e selezione dell'opinione vincolante, avente valore di legge.

La molteplicità di enunciati scartati è anzitutto effettiva, articolandosi nel linguaggio orale e scritto. All'interno di un'assemblea parlamentare un gruppo di opposizione può redigere un documento alternativo a quello di maggioranza. All'interno di una corte uno o più giudici possono dissentire dal verdetto di maggioranza redigendo – laddove l'ordinamento in questione lo preveda –¹⁹ un'opinione di minoranza. O, ancora, all'interno di un diritto giurisprudenziale, uno o più dottori possono dissentire dall'opinione prevalente presso i dottori ed esprimere, in appositi *responsa* o altra sorta di documenti in uso, opinioni in vario grado divergenti. La molteplicità di enunciati scartati si presenta anche a livello potenziale. Un singolo giudice, nel redigere la sentenza, può ospitare, in foro interiore, una molteplicità di idee – attinenti l'interpretazione del testo legale, o vertenti un conflitto tra il proprio vincolo alla legge e le proprie convinzioni morali²⁰. O, ancora, un giudice all'interno di una corte potrà decidere di non esprimere in forma scritta il proprio

¹⁵ Il rapporto tra i due momenti è stato come noto individuato, proprio a partire dall'ambito giuridico, ancorché in una chiave teoretica organica, da H-G Gadamer, 1989. Tale tema è stato ampiamente dibattuto; in tal senso si può notare come l'applicazione scemi in interpretazione a prescindere dagli intenti degli attori in atto, e bensì per via della natura dell'atto comunicativo stesso – cf, P. Amselek, 2012, 416-423.

¹⁶ Distinzione strutturale e di ampia portata, a titolo esemplificativo è possibile qui rimandare all'enfasi riposta da P. Grossi, 2015. Tale distinzione viene approfondita in prospettiva teoretica in L. Scillitani, 2018, 72.

¹⁷ Se con tale termine non si intende solo il prodotto del legislatore. È possibile p. e., ripercorrendo una chiarificazione apportata da Guastini, distinguere tra senso formale di legge, con rimando a qualunque atto o documento che promani dall'organo legislativo – dunque escludendo, p. e., gli atti del giudiziario (sentenze), e senso materiale, con riferimento a qualsiasi atto o documento che disciplini la condotta dei cittadini; Guastini, 2014, 135.

¹⁸ Cf., L Lombardi Vallauri, 1967.

¹⁹ Per una ricostruzione comparativa rispetto all'istituto delle opinioni dissenzienti (e più ampiamente minoritarie) nel quadro delle corti costituzionali e delle corti di ultimo grado, cf., P. Pasquino e B. Randazzo 2009. Circa l'analisi del valore, ossia dell'utilità, di tale istituto nelle corti cf., p. e., M-C Belleau, R. Johnson, 2017, 156-174; J. McIntyre, 2016, 431-459; in specifico riferimento all'ambito italiano cf. L. Corso 2011.

²⁰ Aspetto indagato in R. Cover, 1975.

dissenso²¹. Queste differenti specificazioni esprimono tutte un analogo fenomeno: l'esistenza, effettiva o anche soltanto potenziale, di una differente e finanche divergente articolazione della legge. Articolazioni che si esprimono, nei rispettivi contesti autoritativi in: un disegno di legge bocciato che avrebbe potuto divenire, se sostenuto da una maggioranza, parte della legge scritta; un'opinione minoritaria in sede giuridica che sarebbe, se maggioritaria, divenuta sentenza vincolante; un'opinione espressa in sede dottrinale (nel contesto di diritto giurisprudenziale) che, se maggioritaria, sarebbe divenuta interpretazione o deliberazione vincolante.

Al cuore stesso del sistema giuridico appare, nelle diverse declinazioni di enunciazione di ciò che è obbligo e vincolo, una prima forma di, seppur intesa in senso del tutto astratto, violenza – ossia affermazione del più forte (la maggioranza) sul più debole (la minoranza)²². È la violenza simbolica correlata alla definizione, alla decisione di ciò che è o non è legge – nel caso del contesto legislativo – o, più ampiamente, di ciò che è o non è proposizione e decisione vincolante, vuoi nell'applicazione della legge in sede giudiziaria, vuoi nell'interpretazione della legge in sede giurisprudenziale²³. Violenza simbolica di ogni definizione e decisione che, allorché si ha a che fare con il linguaggio normativo, presenta implicazioni effettive²⁴. Si manifesta la distinzione tra ciò che è l'enunciato considerato vincolante, valido,²⁵ rispetto a quegli enunciati che, pur continuando a far variamente parte dell'universo del diritto, non sono vincolanti in termini di legge. Distinzione che può rimandare a quella tra l'univocità della legge e la (pur relativa) eterogeneità del diritto. Si riscontra altresì la distinzione tra l'enunciato che, in quanto valido, è chiamato ad applicarsi alla realtà – modellando l'agire dei consociati – e l'enunciato che, in quanto non vincolante, è deprivato d'efficacia²⁶. L'enunciato della maggioranza parlamentare si applicherà nella vita concreta di ogni persona vivente o transitante nel territorio, laddove l'enunciato eventualmente espresso da una minoranza parlamentare, ancorché redatto in forma scritta, resterà privo di efficacia – testimonianza linguistica di una legge che avrebbe potuto essere e che pure non è (o non è ancora). L'enunciato della maggioranza dei giudici di una corte,²⁷ si applicherà, in primis, alla vita concreta della persona in giudizio (o di un'intera collettività laddove si tratti di sindacato di costituzionalità), laddove l'enunciato di uno o più giudici di minoranza, ancorché eventualmente redatto contestualmente alla sentenza

²¹ Cf. G. Calabresi, 2012, 115-119.

²² Sul principio maggioritario e la sua rilevanza politico-giuridica cf., E. Ruffini 1976-2002.

²³ Un aspetto, quest'ultimo, qui richiamato anzitutto nel riferimento al diritto giurisprudenziale, e che tuttavia non è privo di attinenza al diritto positivo contemporaneo posto il ruolo sempre maggiore che l'ambito giurisprudenziale pare rivestire quale fonte, cf., N. Lipari, 2016.

²⁴ R. Cover, 1986; F. Michaut, 2001, 153-159; A. Sarat, 1994. È sempre Robert Cover (1983) a permettere di individuare il carattere simbolico – premessa di quello materiale – della violenza che ha luogo in ambito giudiziale, allorché parla di «funzione giuspativa» delle corti; cf., A. Thurschwell, 1994, 321-324.

²⁵ Dove «valido» può essere considerato l'*analogon* deontico di vero, cf., A. G. Conte, 2016. Ivi è ricordato che in Kelsen l'attribuzione di validità alla norma viene fatta corrispondere alla sua esistenza.

²⁶ È da ricordare che alcuni autori sottolineano la distinzione tra «efficacia giuridica e l'effettività riscontrabile presso i consociati», cf., Jori-Pintore, 2014, 158.

²⁷ Sempre tenendo per valido l'ipotetico riferimento a un ordinamento dove la sentenza preveda un'opinione di maggioranza, vincolante, e opinioni separate allegate

stessa, rimarrà a testimoniare di un'interpretazione altra – della fattispecie astratta o concreta – che è stata scartata. Analogamente per le opinioni minoritarie emerse nel contesto di un diritto giurisprudenziale.

2. 2 Sul limite del diritto: le opinioni minoritarie

Il carattere delimitato del linguaggio normativo si manifesta necessariamente (e al pari di ogni decisione) attraverso una selezione e, nello specifico, a spese degli enunciati espressi dalle parti minoritarie dei differenti contesti autoritativi²⁸. Soggetti minoritari la cui opinione soccombe all'atto decisionale e, in tal senso, privi, contingentemente al formarsi di una maggioranza, di potere. Soggetti che, proprio per tale ragione, sono nelle condizioni di reclamare un loro diritto di esistenza. I fenomeni giuridici cui si è sopra fatto menzione – quali i disegni di legge di un'opposizione parlamentare, le opinioni minoritarie eventualmente allegate da giudici in minoranza di una corte o redatte, in forma di *respos*, da Dottori della legge di un dato contesto giurisprudenziale –, ne sono la testimonianza. Pur nella loro varietà tali documenti attestano della sopravvivenza formale dei soggetti minoritari all'atto decisionale. Documenti di tale tipo, sembrano permettere tre generi di esperienza: (i) Quella, cognitiva, di prendere atto del processo di selezione (delimitazione) sotteso alla decisione; (ii) un'esperienza cognitiva ed euristica, in quanto sollecitano l'approfondimento del dibattito giuridico, rimandando alla distinzione tra univocità di legge e di enunciati vincolanti di contro all'eterogeneità dell'universo del diritto; (iii) un'esperienza etica, in quanto esprimono doveri e diritti in termini normativi e poiché, su tali basi, possono sollecitare un'esperienza etica più ampia, che si avvia ma non si risolve nella dimensione giuridico-normativa.

Nelle righe che seguono vorremo esporre gli ultimi due punti prendendo ad esempio, rispettivamente per l'ambito giuridico e giurisprudenziale (e dunque qui non entrando nel merito del contesto legislativo), il diritto statunitense e il diritto tradizionale ebraico – accostamento di cui altrove è stato messo in rilievo il valore euristico²⁹. Il primo si vuole paradigmatico di molti ordinamenti contemporanei dove corti di vario ordine e grado riconoscono l'istituto delle opinioni minoritarie. Il secondo, di carattere tradizionale (legge rivelata) e giurisprudenziale (ruolo vincolante dei decisori), è teoreticamente perspicuo al riguardo, poiché ivi le opinioni minoritarie dei dottori della legge sono intese quali «parole del Dio vivente» al pari di quelle maggioritarie (vincolanti)³⁰, e che riconosce pertanto la necessità vuoi di studiare le opinioni della scuola giurisprudenziale in minoranza³¹, vuoi delle opinioni minoritarie dei singoli dottori e decisori³². In riferimento a questi due ordinamenti è possibile specificare ciò che abbiamo indicato come esperienza cognitiva ed

²⁸ Posto il carattere collegiale di questi ultimi e posta la possibilità, secondo le regole procedurali vigenti nei differenti contesti in questione, dell'emersione di quelle opinioni che sono scartate

²⁹ R. Cover, 1983

³⁰ Parole del Dio vivente- *Talmud Bavli, Eruvin 13b*; disputa in nome del Cielo, *Mishnà, Pirqé Avot*, 5: 17.

³¹ Sempre in *Talmud Bavli, Eruvin 13b*.

³² *Mishnà Eduuot*, I: 5- 6.

euristica (ii) che le opinioni minoritarie consentono. In ambo i casi in questione tali enunciati sembrano permettere tanto una chiarificazione – per contrasto – dell’opinione vincolante, quanto un approfondimento di possibili significati lasciati, appunto, a margine³³. Inoltre tali enunciati permettono, in riferimento all’esperienza euristica, di sollecitare – a chi ne abbia accesso – una nuova discussione, eventualmente propedeutica alla formulazione di nuovi punti di vista³⁴. In quest’ultimo senso tali enunciati sembrano riaccurciare la distanza tra momento decisionale, da cui derivano, e discussione dottrinale³⁵. Portando alla superficie una parte di tali divergenti letture, permettono al diritto di avere al suo interno – tra i documenti che ne compongono la tessitura – uno strumento di rinnovamento, un elemento per immaginare un futuro differente, dove l’opinione del soggetto ieri privo, in quanto minoritario, di poteri, possa affermarsi – o essere matrice per una inedita articolazione della legge.³⁶

Nell’indicare l’esperienza etica (iii) che tali documenti ed enunciati sollecitano dobbiamo distinguere, poggiandoci su riferimenti sia al diritto positivo che a quello ebraico, tra i presupposti giuridici, di tale esperienza, e la (potenziale) accezione etica di quest’ultima. Nei sistemi giuridici che prevedono la possibilità, per un giudice di minoranza, di allegare la propria opinione separata a quella maggioritaria, è possibile distinguere tra: - il diritto riconosciuto al (o più) giudice di minoranza di enunciare e allegare alla sentenza la propria opinione; - il dovere che ricade in qualità di regola procedurale di accogliere tale allegato; - il dovere di rendere l’allegato pubblicamente accessibile assieme alla sentenza³⁷. Nel diritto ebraico si presenta una situazione che, per via della centralità della nozione di dovere, ci è sembrata ai fini del contributo, paradigmatica: - è anzitutto enunciato il dovere della scuola giurisprudenziale di maggioranza di fare menzione, ossia studiare, le opinioni espresse dalla scuola di minoranza; - è enunciato il dovere di registrare le opinioni del singolo Maestro; - ne risulta che l’obbligo di studiare la Legge, obbligo valido per ciascun singolo ebreo, includa lo studio delle opinioni minoritarie non vincolanti. Rileva, qui, come il diritto del soggetto minoritario in contesto autoritativo possa corrispondere, in varia forma, a diritti e doveri del singolo consociato – dunque, in ultima istanza, della singola persona. Tale aspetto può essere specificato guardando ai due casi presi in considerazione. In riferimento al caso statunitense il consociato ha il diritto di accedere e conoscere tali opinioni. Inoltre si può notare come al dovere di carattere procedurale di garantire l’emersione (ed il carattere pubblico) di opinioni minoritarie allegate alla sentenza possa corrispondere un più ampio dovere (ancorché non formalmente sancito), a partire dalla

³³ JA. J. Jacobson, 2005

³⁴ M-C Belleau, R. Johnson 2017; rispetto all’ambito ebraico, cf., M-A Ouaknin, 1998, 75-85.

³⁵ Tuttavia la voce minoritaria espressa nel contesto autoritativo di una Corte, in accordo alle regole procedurali ivi in vigore, ha un valore formale inequivocabilmente maggiore rispetto al più ampio e libero spettro del dissenso che può prendere luogo in ambito dottrinale – e a maggior ragione rispetto al dibattito e dissenso che può avere luogo in ambito accademico o nella civile, su quest’ultimo punto cf. G. Amato, 1964, 21-30.

³⁶ Aspetto particolarmente chiaro nell’ambito del diritto costituzionale – Cf., D. E. Lively, 1992.

³⁷ L’eventuale diritto di uno o più soggetti collettivi (dalla dottrina alla società civile, o pubblico, intera); Belleau e Johnson 2017; Corso 2011, 2016.

sede dottrinale sino alla società civile tutta, al rispetto e interessamento a tali documenti. Dove tale dovere si fa obbligo giuridico è, invece, nell'alveo del diritto ebraico. In effetti sul singolo ebreo ricade non già il diritto, bensì il dovere di studiare tali opinioni, concepite quali parte integrante della Legge orale. Su tale base vorremo indicare come l'esperibilità di tali documenti ed enunciati, ossia l'esperienza di un obbligo verso la parte soccombente di un dato contesto autoritativo, possa sollecitare il singolo soggetto tanto a esperire il diritto nella sua complessità – a non risolverlo nell'enunciato vincolante – quanto a esperire un'accezione dell'obbligazione verso il soggetto minoritario – verso il soggetto altro da sé *tout court* – di più ampia di quella formulabile nei termini del linguaggio giuridico.

2.3 Sul limite del diritto: dall'opinione dell'altro all'altro

In generale, dunque, i diritti di chi è privo del potere di definire l'obbligo normativo (ossia i diritti della minoranza di un dato contesto autoritativo), corrispondono ad altrettanti obblighi di chi ha il potere. Nello specifico dei casi presi in esame, inoltre, si coglie una differenza tra l'obbligo di tollerare la minoranza (corrispondente al permesso di redigere una bozza di legge o di allegare un'opinione di minoranza a una sentenza) e l'obbligo a citare l'opinione di minoranza³⁸. Questo obbligo viene spiegato in base al principio di modestia: la verità del testo è al di là delle articolazioni linguistiche dei singoli³⁹. È un punto d'appoggio affinché la parola della legge non si risolva nell'univocità di significato⁴⁰. Gli obblighi inerenti i soggetti privi, in un dato contesto autoritativo, di forza (in quanto momentaneamente minoritari) ponendo in esistenza, all'interno del diritto stesso, le diverse forme di opinioni scartate impediscono di pensare all'essere della legge (ossia all'insieme di enunciati validi e vincolanti) come a una realtà totale, autosufficiente. L'insieme delle opinioni minoritarie è infatti lì a ricordare che esiste, a partire dalla distinzione tra legge e diritto, un'accezione dinamica di quest'ultimo, a partire dalla molteplicità interpretativa. Inoltre, se l'obbligo normativo si caratterizza per la delimitazione linguistica, gli obblighi normativi che rendono possibile le diverse forme di esistenza delle opinioni minoritarie, si qualificano come obblighi che si collocano, metaforicamente, sul limite del sistema giuridico: sono obblighi interni alla sua logica e che, tuttavia, gettano luce su questa, la espongono⁴¹, e con ciò sembrano indicare in direzione di un'altra dimensione, esterna all'esperienza normativa. Se l'essere della legge (in quanto enunciato vincolante) è necessariamente univoco, ed è espressione del diritto del soggetto maggioritario, l'insieme dei documenti contenti le opinioni minoritarie immette all'interno del diritto stesso, e grazie a regole procedurali proprie a quel medesimo ordinamento, un

³⁸ Cf., M. Fisch 2016, «Sul primato dell'obbligo (obbligazione) nel diritto ebraico», R. Cover, 1987.

³⁹ Sullo sfondo del pensiero giusfilosofico di Alessandro Giuliani, è stato osservato come l'istituto – ricorrente in diversi ordinamenti italiani preunitari – delle opinioni minoritarie allegate a una sentenza corrobori e porti ad espressione una concezione «dialettica e controversiale» della decisione (sentenza) nonché del diritto, S. Niccolai, 2015.

⁴⁰ M-A Ouaknin, 1986.

⁴¹ L. Douglas, 1994, 257-260.

elemento che interrompe, comunque perturba, l'essere – inteso quale identificazione, definizione – del dovere, ossia la risoluzione dell'obbligazione in *Sollen*.⁴² Vuoi perché segnala una declinazione differente della legge, vuoi – e più strutturalmente – perché ravviva in noi l'esistenza (la possibilità) di un dovere verso il soggetto altro che trascende e antecede qualsivoglia declinazione giuridica. Muovendoci qui lungo il filo conduttore del pensiero di Lévinas potremo così spingerci a suggerire che all'essere (identificazione, espressione di una data proposizione linguistica o di una data cognizione) presupposto al dover essere normativo – tanto delle categorie giuridiche quanto, eventualmente, di quelle del soggetto morale –, si contrappone un'accezione del dovere antecedente l'essere. Accezione di cui, con Lévinas, possiamo trovare traccia, se non momento sorgivo, a partire dal trauma dell'incontro con *Autrui*, esteriorità non assimilabile al pensiero, non riconducibile a identità. Esteriorità radicale che qui suggeriamo di riconoscere nella forma documentale di un'opinione minoritaria,⁴³ traccia linguistica⁴⁴, scritturale, di un'obbligazione antecedente – di quella obbligazione che limitando il nostro *conatus essendi* e aprendoci all'esteriorità, inaugura in ciascuno di noi l'esperienza dell'umanità dell'uomo.

3. I soggetti del diritto e i diritti dei soggetti

3.1 Il limite del diritto: la creazione dei soggetti giuridici

Il concetto di obbligo normativo sembrerebbe legato a filo doppio a quello di limite. Nel momento in cui una realtà normativa (di qualsivoglia tipo) crea un obbligo, con ciò

⁴² La critica di Lévinas all'assimilazione del dovere (ordine e «*ordination*»), a regione dell'essere – a *Sollen* – si radica nella sua critica al primato dell'essere, o primato dell'atteggiamento teoretico, nella tradizione filosofica Occidentale; primato che trova nuova espressione nella riconduzione da parte di Husserl del piano assiologico alla «conoscenza» dei valori («*de ce qui doit être*»), nonché nella riduzione del piano affettivo a quello informativo (aspetto individuato da Lévinas in Max Scheler); cf. E. Lévinas, 1978-1990, 106-107, spetto infine individuato da Lévinas anche nelle modalità esistenziali analizzate da Heidegger – compresa la *Sorge*, la cura, che è sempre indice di coscienza, di intenzione (cf., D. Cohen-Lévinas, *ivi*); – dunque di una supposta priorità dell'essere, regione del de-finito, sull'obbligazione, momento «immemoriale» (E. Lévinas, 1978-1990, 55-60), dell'infinita obbligazione.

⁴³ Il rapporto tra esteriorità d'*Autrui* e l'esteriorità del testo è indagata in D. Banon, 1987. L'esteriorità non assimilabile (*extériorité métahypsiq*ue, E. Lévinas, 1971-2012, 338) sorge a partire dal carattere «*infiniment étranger*» di *Autrui*, impossibilità di assimilarne il volto, -a «numero e concetto», nonché – segnando il punto di distacco da Husserl – a ogni «*intention de pensée*», E. Lévinas, *ivi*, 211; 216; 224.

⁴⁴ Ci si muove qui lungo il filo conduttore della distinzione di Lévinas tra «sincronia» e «diacronia»; tra «Dit», linguaggio dell'essere – linguaggio della tematizzazione, della coscienza teoretica – e «Dire», dove il linguaggio è inteso all'insegna «dell'accusativo», della riposta all'appello di *Autrui*; distinzione che non prelude all'antitesi, posto che compito della «riduzione filosofica» – nell'accezione fenomenologica ripresa da Lévinas – è appunto individuare nel linguaggio delle proposizioni compiute, della conoscenza, le tracce di quel linguaggio di pura significazione, dove il soggetto si costituisce, in quanto tale, nella sostituzione («*substitution*») a *Autrui*: si fa soggetto nel rispondere, prima e al di là di qualsiasi «*engagement*», scena della coscienza morale razionale; cf., E. Lévinas, 1978-1990, 26-29; 99; 35.

stesso si crea una divisione tra comportamento conforme e non conforme⁴⁵. Da questa soglia, tracciata attraverso il linguaggio orale o scritto, ogni sistema normativo è destinato a produrre nuove distinzioni, confini astratti designanti differenti soggettività giuridiche. Conseguenza di tale distinzione è la creazione di quella classe giuridica costituita da coloro che non hanno adempiuto alle obbligazioni vigenti: dal dissidente al criminale. Nei confronti di questa classe ogni sistema giuridico si preoccuperà di delineare specifiche obbligazioni: dal dovere alla repressione e alla reintegrazione (attraverso il sistema penale), al dovere del rispetto dell'integrità fisica di colui che è sotto processo e di colui che è giudicato reo. La soggettività collettiva – categoria astratta – del trasgressore è tanto nella possibilità di essere protetta dalla legge (a partire dal divieto di vendetta privata)⁴⁶, quanto di essere posta dalla legge in una posizione di vulnerabilità. Possibilità, quest'ultima, che getta luce su quella condizione dove la legge, nella sua accezione formale, si distanzia dallo Stato di diritto – con conseguente deprivatione di diritti soggettivi –, collocando per mezzo e in nome della legge la detta categoria al di là di ogni protezione legale.

La legge che pone in essere la distinzione tra azione lecita e illecita è legge valida in riferimento a un determinato insieme di persone e a un determinato perimetro geografico. Alla delimitazione tra azione lecita e illecita è presupposta dunque la delimitazione tra l'insieme di persone nei rispetti dei quali tale norme sono considerate vincolanti⁴⁷. O, in altri termini, alla formulazione di «regole regolative»⁴⁸ è presupposta la formulazione di regole costitutive tali per cui qualcosa di inedito – una realtà istituzionale – viene in essere⁴⁹. Ogni sistema giuridico nasce distinguendo tra un «noi» e un «loro» – un interno e un esterno⁵⁰. La distinzione tra «cittadino» e «non cittadino» (straniero), con cui nel linguaggio giuridico moderno e contemporaneo ritroviamo questa distinzione, non è che il punto di inizio di una suddivisione in categorie, classi astratte, che segna ogni sistema normativo. Ne facciamo esperienza quotidianamente. Il passaggio anagrafico dall'infanzia all'adolescenza e infine all'età adulta è oggetto di attenzione prima sociale e quindi istituzionale. Ancora, il linguaggio giuridico distinguerà diverse categorie in base all'occupazione – studente, lavoratore, disoccupato. Certi sistemi normativi potranno distinguere categorie giuridiche distinte in riferimento a gruppi minoritari, vuoi per origine etnica o appartenenza confessionale. Tali distinzioni possono mettere in questione il principio di eguaglianza – quale può essere desunto, paradigmaticamente, dalla

⁴⁵ Il concetto di illecito è così riconoscibile quale condizione specifica del diritto, H. Kelsen, 1934-2000, § 13.

⁴⁶ M. Nussbaum, 2016; cf. anche, E. Lévinas, 1991b, 120-133.

⁴⁷ A tali norme, si potrebbe far notare, è a loro volta presupposta quella norma fondamentale [*Grundnorm*] che, priva di positività, garantisce validità a tutte le altre norme, H. Kelsen, 1934-2000.

⁴⁸ J. Searle parla in tal caso di regole regolative «aventi la forma 'Fa X' [*Do x*]», P. Di Lucia, 2013, 297

⁴⁹ Nel lessico di Searle parleremo di regole costitutive aventi la forma X ha valore di Y in C [*X counts as Y in C*], J. Searle, 1995 – 2006. Carcaterra, 2012, ricorda che l'attenzione al carattere costitutivo delle norme giuridiche è da far risalire a A. Reinach.

⁵⁰ Tale distinzione, operata per mezzo del linguaggio normativo, si attaglia – in varia misura – a distinzioni sociali e culturali, ed in ultima analisi anche a distinzioni naturali, pre-esistenti. Sulla scorta di Searle diremo che il linguaggio normativo non recepisce soltanto, nelle proprie categorie, ciò che a queste pre-esiste ma inserisce, a partire da un substrato naturale e sociale, una nuova dimensione dell'essere – quella istituzionale John R. Searle, 1995-2006.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino –⁵¹, oppure possono essere delineate in loro conformità. Tuttavia, sul piano formale, vi è una costante, costituita dalla possibilità, intrinseca al linguaggio giuridico, di costituire dei sottoinsiemi di soggettività collettive (categorie astratte) all'interno di quella più ampia categoria costituita dai cittadini. Per ogni soggettività distinta, un sistema normativo è nelle condizioni tanto di conferire a tale soggettività pari diritti-doveri quanto di attribuirle prerogative giuridiche peculiari. Infine, erodendo il principio di eguaglianza tra cittadini, o più ampiamente il principio di rispetto della dignità umana, la tecnica giuridica può creare categorie vulnerate *de jure* – ossia in conformità alle leggi di un determinato ordinamento. La distinzione tra diverse soggettività giuridiche – a partire dalla distinzione tra «noi» (cittadini di uno Stato) e «loro» (stranieri) – pare, dunque, il sostrato formale di una possibile condizione di vulnerabilità delle soggettività collettive via via delineate.⁵² Il linguaggio giuridico non distingue solo all'interno degli uomini. Quando un sistema giuridico proclama l'esistenza di una data realtà istituzionale, corrispondente a un perimetro geografico, include in questa gli esseri e gli enti inanimati che vi si trovano. Così tanto gli esseri animati (animali non umani), quanto la vegetazione e gli enti inanimati, saranno irretiti dal linguaggio giuridico, acquisendo specifico statuto. Ogni sistema giuridico sarà nelle condizioni di delineare classi distinte, con relative prerogative. Processo formale – noteremo nuovamente – propedeutico tanto a forme di tutela – come nel caso delle 'specie protette' – quanto a forme di vulnerabilità⁵³.

Secondo queste osservazioni il filo conduttore che attraversa le diverse soggettività create dal linguaggio normativo sarebbe dato dall'endiadi di protezione e vulnerabilità. Endiadi che, in ultima analisi, può interessare ciascun individuo, soggetto di diritto nonché assoggettato, nella sua qualificazione giuridica, alla legge – così ritrovando la distinzione e possibile iato tra la legge quale espressione dello Stato di diritto e la legge quale dispositivo assoggettante. Endiadi che pare esser posta particolarmente in luce nel caso di quelle soggettività che, per differenti motivi, sono variamente riconoscibili quali senza poteri: il trasgressore rispetto alle istituzioni; lo straniero e la minoranza rispetto a cittadini e maggioranza e, in differente modalità, gli animali non umani rispetto al potere dell'uomo. Tali aspetti possono essere riguadagnati da un punto di vista teoretico più ampio. Da una parte – ripercorrendo un assunto di Lévinas– in ogni determinazione formale di diritti e doveri, in ogni configurazione di categorie astratte, è possibile riconoscere una forma, anche soltanto simbolica, di violenza: la violenza del buon funzionamento dello Stato (fosse anche quello di diritto)⁵⁴. La vulnerabilità potenziale di una data classe giuridica è così riconoscibile quale esito ultimo e radicale di quella forma di violenza, di grado minore, finanche impercettibile, riconoscibile in ogni delimitazione formale del dovere, del proprio obbligo e dell'altrui diritto. D'altro canto il riconoscimento di diritti e doveri di grado

⁵¹ Reiterato nella filosofia del diritto da Gustav Radbruch, 2013, 159-173, 162.

⁵² Sui rapporti tra vulnerabilità e dimensione giuridica, cf. *Ars interpretandi*, VII/2018, 2

⁵³ L. Lombardi Vallauri, 2012, in particolare § 4.5 «le contraddizioni giuridiche»; C. Wolfe, 2018.

⁵⁴ E. Lévinas, 1971-1988, 334-335; 1991b, 126; 1994, 97. Cf., E. Wolff, 2007, 163.

universale – cui si amo rimandati a partire dai diritti riconosciuti alle soggettività senza potere – indica come dal linguaggio giuridico promani un appello al riconoscimento di diritti (soggettivi), nonché di correlate obbligazioni, che non si esauriscono nelle declinazioni giuridiche esistenti.

3.2 Sul limite del diritto: diritti e doveri attraverso i principi normativi

Parallelamente alla tendenza del diritto, quale sistema normativo con il suo linguaggio e le sue istituzioni, a creare categorie astratte (soggettività) con le rispettive prerogative giuridiche, esiste la tendenza a riconoscere principi validi in differente forma e misura trasversalmente a ogni classe giuridica, principi di carattere generale e universale⁵⁵. Le due tendenze, si accennava, trovano un punto di intersezione per la nostra analisi dirimente: tali principi sono infatti legati a più fili con I diritti soggettivi dei soggetti senza poteri. Sono, in tal senso, alcuni particolari diritti a porci in rapporto a un'esigenza di giustizia che attraversa il diritto. Proponiamo di indagare tale aspetto guardando alle istanze metafisiche sottese, in modo esplicito o implicito, rispettivamente al diritto ebraico e – sulla scorta di alcune considerazioni di Ernst Cassirer – a quello secolare. In riferimento al diritto ebraico è possibile riscontrare nella narrazione relativa a Caino l'enunciazione del diritto all'incolumità del trasgressore. Caino, colpevole di aver sparso il sangue del fratello, è tuttavia rimesso alla responsabilità di una figura autorevole (Dio, nella figura di giudice)⁵⁶ e così al contempo sottratto alla violenza privata⁵⁷. Da questo episodio, che segna il passaggio dalla giustizia dell'ira alla giustizia del diritto, si comprende la figura istituzionale delle città rifugio – sorta di città-prigioni – dove il criminale è protetto dall'ira dei parenti delle sue vittime⁵⁸. Più strutturalmente, l'idea dell'inviolabilità del corpo del individuo che ha infranto la legge è espressa – secondo la fonte biblica – nel principio per cui ogni uomo, anche il più riprovevole, è «a immagine di Dio»⁵⁹. È sempre a partire da questo principio che pare possibile cogliere il senso ultimo di altri diritti riconosciuti a figure vulnerabili – soggettività variamente senza poteri –, in primo luogo quella dello straniero e poi, nelle parole dei Profeti, dell'orfano, della vedova, del povero. Analogamente vengono individuati determinati doveri nei confronti degli animali non umani nonché degli enti inanimati (natura) sulla base del presupposto che tanto gli animali quanto la natura tutta siano creazione e proprietà di Dio, da questi affidati in cura all'uomo⁶⁰. Da un punto di vista teorico rileva come I diritti via via riconosciuti alle differenti figure senza potere, o

⁵⁵ I principi per quanto abbiano «carattere fondamentale» sono affetti «da una particolare forma di indeterminatezza», R. Guastini, 2014, 68.

⁵⁶ Aspetto ricorrente nelle fonti della tradizione ebraica, aspetti desumibili a partire da Genesi: 18, 25; Esodo 22: 8 (per quanto riguarda la polivalenza semantica di Elohim quale designante sia Dio che I giudici).

⁵⁷ *Bibbia ebraica*, Numeri 35, 19.

⁵⁸ Città deputate ad accogliere l'omicida preterintenzionale per sottrarlo al *Go'el ha-dam*, il redentore del sangue, il parente che il ruolo di redimere/riscattare il sangue dell'ucciso, Numeri 35, 10-27 e Deuteronomio 19, 1-13.

⁵⁹ M. Giuliani, 2016.

⁶⁰ Cf. D. Banon, 2009.

comunque vulnerabili conducano e siano radicati in una determinata istanza, o esperienza, della trascendenza e dell'unità di Dio.

Anche nel diritto laico, nella sua declinazione moderna occidentale, i diritti riconosciuti alle soggettività senza potere, o comunque vulnerabili – quali i trasgressori della legge, lo straniero e le diverse minoranze, sino agli animali non umani – richiamano a principi di carattere universale quali l'invulnerabilità della persona, l'uguaglianza dei cittadini e la dignità di ogni singolo uomo, sino al riconoscimento di specifici diritti alle altre forme viventi. In base a quali presupposti tali principi vengono enunciati? Se prendiamo il caso della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti ancora emerge il richiamo a Dio come presupposto per l'unità e l'uguaglianza tra gli uomini⁶¹. Seguendo un'indicazione opposta – che si sposta dal piano trascendente a quello immanente – il conferimento di dignità al vivente potrebbe essere individuato, in sede teorica, quale principio di garanzia a ogni diritto⁶². Tuttavia in entrambe queste polarità, e nelle molteplici declinazioni intermedie che potrebbero essere riconosciute, pare emergere la ricerca di un fondamento del diritto – e dei diritti – distinto dalla mera contingenza del potere effettivo. Ernst Cassirer individua, con il rigore dell'analisi filosofica, nella «spontaneità dello spirito»⁶³, alla base del «diritto naturale», tale fondamento ontologico⁶⁴. Rileva alla presente analisi sottolineare il carattere metafisico di tale assunto. Individuare nello spirito dell'uomo il fondamento del diritto significa concepirlo separato dalle empiriche concrezioni di ciò che è, in un dato ordinamento, legge. Significa riconoscere che – analogamente a quanto avviene nell'attività teoretica, paradigmaticamente nella matematica –⁶⁵, la ragione permette all'uomo di «sollevarsi al di sopra della contingenza, della casualità»⁶⁶. In tale accezione la nozione di metafisica, pur non implicando un semplice dualismo ontologico⁶⁷, è posta quale antitesi a ogni nichilismo, sul piano teoretico quanto su quello valoriale⁶⁸. Si delinea così un criterio atto a discernere tra la creazione di classi (soggettività) giuridiche all'interno di uno Stato di diritto, e la creazione di classi giuridiche quale premessa per la loro collocazione, per mezzo della legge stessa, al di là di ogni tutela legale.

⁶¹ Su rapporti tra diritto secolare nordamericano e religione, L. Corso, 2001.

⁶² Cf., Morminio, Colombo, Piazzesi, 2017.

⁶³ Bolaffi, 2001, 97.

⁶⁴ E. Cassirer 2001 (1932), dove «l'appello al diritto naturale esprime in primo luogo una esigenza metafisica: il bisogno di un radicamento oggettivo per l'etica», in ultima analisi un «fondamento ontologico» per le «leggi non scritte», A. Bolaffi, «Etica moderna e diritto naturale», in 2001, 83. Cf., anche E. Cassirer, 2017 (1945).

⁶⁵ Bolaffi, 2001, 96-104.

⁶⁶ Bolaffi, 2001, 98.

⁶⁷ Kelsen, di contro, individua nel dualismo ontologico la *conditio sine qua non* di ogni concezione metafisica, la quale viene così vista come il residuo di credenze irrazionali (H. Kelsen, 2014-2012 – postumo). In tal modo ritiene che una concezione monista in ambito ontologico (quale egli riscontrava in Nietzsche e quale riteneva paradigmatica della modernità) sia sufficiente al superamento di ogni concezione metafisica; così distinguendosi tanto, come visto, dal pensiero di Cassirer (cf. A. Bolaffi, 2001), quanto da quello di Heidegger.

⁶⁸ Sia – segnala Bolaffi – «nei confronti del nichilismo e dell'antumanesimo dell'ontologia esistenziale» di Heidegger, sia «nei confronti della dottrina pura del diritto» di Kelsen; ivi, 93. È da segnalare, sulla scorta del Nietzsche di Heidegger, che questi vedeva tuttavia nel nichilismo radicale di Nietzsche una nuova pagina nella storia della metafisica (in quanto oblio della *Seinsfrage*), Heidegger (36-46); cf. Nicolini Coen, 2017. Sul confronto tra Cassirer e Heidegger, a partire dal celebre dibattito di Davos, cf., M. Friedman, 2004.

Parallelamente alla logica classificatoria del linguaggio normativo si manifesterebbe, nell'esperienza giuridica, una sollecitazione – che qui abbiamo riconosciuto a partire da due possibili accezioni di esperienza metafisica – a individuare principi validi trasversalmente a ogni categoria astratta. Tali principi, in parte ricorrenti in molti dei testi costituzionali europei del secondo dopoguerra, sembrano, così, da una parte esprimere lo spirito proprio al diritto – la sua ragion d'essere⁶⁹. Dall'altra, e senza che ciò sia necessariamente in contraddizione, essi paiono quasi porsi, in senso metaforico, sul limite del diritto: appartengono al diritto, nella misura in cui sono prescrizioni giuridiche, e al medesimo tempo si pongono ai limiti della sua logica classificatoria, indicando una dimensione del diritto soggettivo e dell'obbligo che supera quella giuridico-normativa.

3.3 Oltre il limite del diritto: dai soggetti vulnerabili al soggetto

I diritti riconosciuti ai soggetti senza poteri, o vulnerabili, e i principi universali a questi correlati, sembrano in tal senso collocarsi in una regione liminare tra il dominio giuridico e quello etico. Da una parte esprimono, propriamente, lo spirito del diritto, la sua ragion d'essere. D'altro canto segnalano come il linguaggio giuridico, anche allorché si concretizzi in uno Stato di diritto, sia sempre e necessariamente, per sua stessa natura, dominio in cui diritti e corrispettivi doveri si trovano delimitati, ordinati sulla base di categorie generali e astratte. Ritroviamo qui la critica (niente affatto distruttiva) mossa da Lévinas al diritto, e più strutturalmente alla politica, alle istituzioni statali, quali dimensione dell'astrazione e della conoscenza, della delimitazione di ciò che è nostro dovere⁷⁰. Con ciò si vorrebbe sostenere la tesi, attinente la dimensione esperienziale del singolo, secondo cui colui che si sia confrontato con i diritti dei soggetti senza potere, pervenendo così a cognizione di principi universali e delle rispettive istanze metafisiche a questi (potenzialmente) soggiacenti, sarà ad un tempo nella condizione di cogliere lo spirito etico che può animare il diritto, e la strutturale insufficienza di questo – in quanto sistema di proposizioni astratte – rispetto all'istanza etica. Siamo così rimandati a una dimensione del dovere che va al di là del diritto perché, con Lévinas, va al di là e precede ogni categoria astratta, del linguaggio e del pensiero. Dimensione dell'obbligazione che pare, diremo in prima istanza, radicata nel corpo; di cui possiamo trovare le tracce nella nostra esperienza quotidiana. Radice corporea di ogni comunicazione, contatto che precede ogni linguaggio – scritto o orale che sia. Ingiunzione – cui è sempre possibile rispondere negativamente – che viene dalla semplice presenza di un volto. Riconosceremo qui – con Lévinas – un'esperienza metafisica che a partire da quanto c'è di più materiale – il corpo – rompe con l'ordinario andamento delle cose, economia dell'essere (alimentarsi e riprodursi, prendere possesso di un

⁶⁹ Tale aspetto – nella prospettiva teoretica propria all'Autore – è approfondita in modo organico in L. Scillitani, 2018, in particolare individuando il fondamento ontologico (e le correlate strutture antropologiche) dei diritti dell'uomo.

⁷⁰ E. Lévinas, 1978-1990, 244 e seg. Dove ha (necessariamente) luogo la «comparaison des incomparables».

territorio e difenderlo)⁷¹. Ingunzione – che è ordine e richiesta a un tempo – del singolo volto, dunque della singolarità, a non essere violato, assimilato a sé, com-preso. Richiesta della distanza, condizione alla relazione, in luogo dell'identificazione – della fusione e *reductio ad unum*. Richiesta che è al di là, e antecedente, ogni delimitazione dell'essere – ivi compresa quella dell'intelletto e del linguaggio normativo –, traccia di un dovere infinito.⁷²

Mentre i diritti dei soggetti senza potere e i correlati principi etico-universali – qui definiti al limite del diritto – ci ricordano la tensione al giusto che attraversa le diverse esperienze giuridiche, l'esperienza dell'obbligo infinito, antecedente ed esorbitante la cognizione, ci ricorda la distinzione tra ciò che è il dovere definito nello spazio e nel tempo, attraverso il linguaggio, e ciò che è il dovere come dimensione che sradica l'uomo dall'identità con l'essere, con il proprio *conatus essendi*. Dimensione del dovere che, in quanto implica una forma di rispetto dell'alterità come exteriorità, precede quella successiva declinazione dell'essere inteso quale astrazione, cognizione. Nella dimensione razionale, linguistica, abbiamo una delimitazione di categorie astratte: dalle categorie di un dato diritto alle idee di giustizia, passando per i principi universali. Qui, viceversa, abbiamo un imperativo singolare, dove il singolo volto non rileva in quanto partecipe di una determinata categoria giuridica bensì nella sua singolarità carnale, eteronoma fonte di imperativo⁷³. È precisamente la debolezza, l'assenza di potere, a farsi motore dell'ingunzione⁷⁴. La quale è ordine e richiesta insieme. Una domanda, imposta, anteriore ogni scelta morale⁷⁵, e che apre alla possibilità di successiva scelta. In luogo di prendere possesso, non fosse che solo conoscitivamente, attraverso il linguaggio, siamo presi in possesso, obbligati a decidere se limitarci, o imporci. Fenditura nell'andamento naturale delle cose che apre alla dimensione umana, non già interrogativo sull'essere del dover essere, sul contenuto o la forma del *Sollen*⁷⁶, bensì imperativo – *ordination* – anteriore l'essere, di cui troviamo traccia in quei momenti carnali, della vita ordinaria, dove la percezione si rivela non già quale atto conoscitivo bensì quale sede di una prescrizione, iscrizione della trascendenza attraverso l'incontro traumatico con figure dell'immanenza⁷⁷. Aspetto rinvenibile, forse, nelle esperienze ordinarie: l'ordine all'aiuto che emerge, senza parole, dall'andamento insicuro di un anziano, o dalla debolezza di un animale vulnerabile alla nostra presa. Richieste a frenare il nostro *conatus essendi*⁷⁸, la nostra presa e andamento sicuro, aprendo alla dimensione di senso.

⁷¹ E. Lévinas, 1971, 196.

⁷² Ci scopriamo così – seguendo Lévinas– ad essere (già da sempre) ostaggio dell'altro. Lévinas, 1978, 192-205.

⁷³ C. Chalier, 1998.

⁷⁴ E. Lévinas, 1978-1988, 31.

⁷⁵ Ivi, 138.

⁷⁶ Ivi, 93.

⁷⁷ cf., p. e., E. Lévinas, 1991, 128; 130.

⁷⁸ E. Lévinas, 1978-1988, 175; 146.

4. La conoscenza del dover essere e l'esperienza del dover essere

Nei §§ 2 e 3 abbiamo indagato la natura delimitata dell'obbligo giuridico, e del linguaggio normativo della legge. Lo abbiamo fatto mettendo rispettivamente in luce la delimitazione tra proposizione avente carattere vincolante e proposizioni normative escluse da tale carattere (in quanto minoritarie), e la delimitazione tra differenti soggettività – classi, categorie – e rispettive prerogative giuridiche. Esperienza del limite che abbiamo visto scemare in esperienza etica. Abbiamo così visto, nel § 2, la possibilità di contrarre un obbligo nei rispetti di chi si fa portatore, in un contesto autoritativo, di una parola altra e minoritaria; obbligo in prima istanza giuridico – che si declina nella pluralità del linguaggio del diritto rispetto all'univocità del linguaggio della legge – e che può tuttavia sfumare in esperienza etica, nella misura in cui l'obbligo verso l'opinione altra risvegli in noi un interrogativo attinente la nostra relazione verso il singolo altro. Analogamente nel § 3 abbiamo analizzato l'obbligo che siamo portati a riconoscere nei confronti dei soggetti privi di potere e variamente vulnerabili. Obblighi che trovano enunciazione nei principi a fondamento delle civiltà giuridiche e che segnano la distinzione tra Stato di diritto e quello Stato dove la legge si rende mezzo per privare di diritti soggettivi determinate categorie. Obblighi che possono gradualmente ridestare il singolo all'esperienza di un'obbligazione che travalica ogni categoria astratta del linguaggio giuridico. Alla natura delimitata dell'obbligo giuridico – della legge vincolante e astratta – si giustappone la tensione etica che attraversa il diritto – quale universo di senso plurale, teso alla ricerca del vero e del giusto. Tensione a guardare oltre il limite, senza negarlo. Tensione, tuttavia, che secondo l'ipotesi articolata nelle conclusioni dei §§ 2 e 3 – sfocia, seppur non necessariamente, in un richiamo a un obbligo infinito, che eccede e precede il linguaggio dell'astrazione giuridica nonché – con Lévinas – la dimensione teoretica (della conoscenza, dell'identificazione) *tout court*; obbligazione come «metafisica», scena fondativa⁷⁹. Obbligo infinito a limitare il proprio *conatus essendi* riconoscendo un'esteriorità non assimilabile: l'altro concreto, l'altro come parola. Obbligo infinito che è chiamato a delimitarsi, a passare dalla metafisica all'ontologia, dal puro dovere al dovere che si rende essere: cognizione, parola, astrazione, legge⁸⁰. In tale prospettiva gli obblighi (E correlati diritti) che abbiamo analizzato nei confronti delle opinioni minoritarie e dei principi universali, si rivelano quale regione liminare tra obbligo giuridico – o, più estesamente, linguaggio normativo – e obbligazione etica (nell'accezione vista); regione liminare tra il limite della legge – regione dell'essere – e l'infinito apertosi nella relazione con *Autrui*, nella sua intrinseca eccedenza. Obblighi liminari che esprimono i diritti dei soggetti variamente definibili come senza potere, o vulnerabili, e che, così facendo, si rendono paradigmatici,

⁷⁹ Ancorché tale accezione sia, in riferimento al pensiero di Lévinas, particolarmente problematica, poiché la scena metafisica, antecedente l'essere, in riferimento a cui parlare dell'*ordination*, è intesa quale «immemorabile», al di là del tempo storico; obbligazione anarchica – priva di *arché*, di principio; cf. E. Lévinas, 1978-1990.

⁸⁰ E. Lévinas, 1991a, 121.

forse, di ciò che abbiamo a varie riprese denominato spirito del diritto, così riguadagnato quale traccia di quell'obbligazione vista, con Lévinas, come antecedente all'essere. L'essere del diritto – essere del dover essere quale *Sollen* – si rivela esperienza del limite: dell'obbligo de-limitato e della tensione a guardare oltre tale limite. In tale esperienza siamo ridestati al dovere, *ordination*, antecedente l'essere: obbligo che si struttura attorno all'eccedere, all'esteriorità, del singolo altro da noi aprendo, nel porre un limite al nostro *conatus essendi*, al desiderio di infinito. Eccedere del singolo, desiderio di infinito, di cui siamo chiamati a ritrovare traccia nel linguaggio e nell'esperienza del diritto. Il limite del linguaggio giuridico si rivela così quale quel limite che, rispondendo alla natura de-limitata, nel tempo e nello spazio, dell'uomo, e alla sua vita in società, permette al desiderio di infinito – limite al proprio *conatus essendi* e insorgenza di un'esteriorità altra da noi – di farsi esperienza quotidiana⁸¹.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA. VV., 2018. *Ars Interpretandi. Vulnerabilità e interpretazione giudiziale*. Carocci, Roma, VII, 2.

AGAMBEN Giorgio, 2005, *Homo sacer Il potere sovrano e la nuda vita*. Einaudi, Torino.

AMATO Giuliano, 1964, «Osservazioni sulla dissenting opinion». In *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, a cura di Costantino Mortati, 21-30. Giuffrè, Milano.

AMSELEK Paul, 2012, *Cheminements Philosophiques dans le monde du droit et des règles en général*. Armand Colin, Paris.

BANON David, 1987, *La lecture infinie: les voies de l'interprétation midrachique*. Seuil, Paris.

BANON David, 2009, «Le statut de l'animal dans la tradition juive». In *Le Portique* 24-25, 1-7.

BELLEAU Marie-Claire e JOHNSON Rebecca, 2017, «Ten theses on dissent». In *University of Toronto Law Journal*, 67, N. 2, 156-174.

BOLAFFI Angelo, 2001, «Etica moderna e diritto naturale». In *Micromega*, 2, 71-90.

⁸¹ Una prospettiva che ci pare prossima a quella di Lévinas ove si tratta di «comprendre le sens du fini, sans que sa limitation, au sein de l'infini, exige une incompréhensible déchéance de l'infini; sans que la finitude consiste en une nostalgie de l'infini, en un mal du retour», E. Lévinas, 1971-1988, 325.

CALABRESI Guido, 2013, *Il mestiere di giudice Pensieri di un accademico americano*. Il Mulino, Bologna.

CARCATERRA Gaetano, 2012, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*. Giappichelli, Torino.

CASSIRER Ernst, 2001, «In difesa del diritto naturale». In *Micromega*, 2, 91-115 (ed. or. Vom Wesen und Werden des Naturrechts, in *Zeitschrift für Rechtsphilosophie*, 6, 1-27, 1932).

CASSIRER Ernst, 2017, *Il Diritto E La Ragione. Rousseau, Kant, Goethe*. Donzelli, Roma (ed. or. *Rousseau, Kant, Goethe: Two Essays*. Princeton University Press 1945).

CHALIER Catherine, 1998, *Pour une morale au-delà du savoir Kant et Lévinas*. Albin Michel, Paris.

COHEN-LEVINAS Danielle, 2014, «Dire qui ne dit mot: l'appel, le tiers, la justice». In *Emmanuel Lévinas: fenomenologia, etica, socialità*, a cura di Sebastiano Galanti Grollo, 139-153. Quodiblet, Macerata 2014.

CONTE Amedeo Giovanni, 2000, «Nomotropismo: agire in funzione di regole». In *Sociologia del diritto*, n. 1, 7-32.

CONTE Amedeo Giovanni, 2016, *Adelaster Il nome del vero*. LED, Milano.

CONTE Amedeo Giovanni, DI LUCIA Paolo, FERRAJOLI Luigi e JORI Mario (a cura di), 2013, *Filosofia del diritto*. Cortina, Milano.

CORSO Lucia, 2001, *Spirito di religione e spirito di libertà. Alle origini del contrattualismo nordamericano*. Il Mulino, Bologna.

CORSO Lucia, 2011, «Opinione dissenziente, interpretazione costituzionale e costituzionalismo popolare». In *Sociologia del diritto*, 1, 27-55.

CORSO Lucia, 2016, *I due volti del diritto. Élite e uomo comune nel costituzionalismo americano*. Giappichelli, Torino.

COVER Robert, 1975. *Justice Accused. Antislavery and the Judicial Process*. Yale University Press, New Haven.

COVER Robert, 1983, «The Supreme Court, 1982 Term -- Foreword. Nomos and Narrative». In *Harvard Law Review*, 97.

COVER Robert, 1986, «Violence and the Word». In *The Yale Law Journal*, 95, 1601-1629.

COVER Robert, 1987, «Obligation: A Jewish Jurisprudence of the Social Order». In *Journal of Law and Religion*, Vol. 5, n. 1, 65-74.

DERRIDA Jaques, 1994, *Force de loi. Le «Fondement mystique de l'autorité»*. Galilée, Paris.

DI LUCIA Paolo, 2003, *Normatività. Diritto, linguaggio, azione*. Giappichelli, Torino.

DISEGNI Dario (a cura di), 1955, *Bibbia ebraica*. Giuntina, Firenze.

DOUGLAS Lawrence, 1994, «Constitutional Discourse and Its Discontents: An Essay on the Rhetoric of Judicial Review». In *The Rhetoric of Law*, a cura di Austin Sarat e Thomas R. Kearns. The University of Michigan Press, 225-260.

FISCH Menachem, 2016, *The Rationality of Religious Dispute*. Brill, Leiden – Boston.

FRIEDMAN Michael, 2004, *La filosofia al bivio Carnap, Cassirer, Heidegger*. Cortina, Milano (ed. or. *A parting of the ways*. Open Court Publishing, Chicago 2000)

GADAMER Hans-George, 1989, *Verità e metodo*. Bompiani, Milano (ed. or. *Wahrheit und Method. Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik*, J. C. B. Mohr, Paul SiebeckTübingen, 1960).

GIULIANI Massimo, 2016, *La giustizia seguirai Etica e halakhà nel pensiero rabbinico*. Giuntina, Firenze.

GROSSI Paolo, 2014, *Ritorno al diritto*. Laterza, Bari 2015.

GUASTINI Riccardo, 2014, *La sintassi del diritto*. Giappichelli, Torino.

HART Herbert L. A., 1965, *Il concetto di diritto*. Einaudi, Torino. (ed. or. *The Concept of Law*. Oxford University Press, London, 1961).

HEIDEGGER Martin, 1997, *Essere e tempo*. Longanesi, Milano (ed. or. *Sein und Zeit*. Max Niemeyer, Halle, 1927-1929).

HEIDEGGER Martin, 1994, *Nietzsche*. Adelphi, Milano. (ed. or. *Nietzsche*. Neske, Pfullingen, 1961).

JACOBSON Arthur J. 2005, «Publishing Dissent». In *Washington & Lee Law Review* 62, 1607-1636.

JORI Mario e PINTORE Anna, 2014, *Introduzione alla filosofia del diritto*. Giappichelli, Torino.

KEHATI Pinhas (a cura di), 1998, *Mishnayot Im perush Rabbi Ovadya miBertinoro mevoarot by'de Pinhas Kenati*. Mishnayot Kehati, Gerusalemme.

KELSEN Hans, 2000, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*. Einaudi, Torino. (ed. org. *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Wien, F. Deuticke, 1934).

KELSEN Hans, 2014, *Religione secolare. Una polemica contro l'errata interpretazione della filosofia sociale, della scienza e della politica moderne come «nuove religioni»*. Cortina, Milano. (ed. or. *Secular religion: a polemic against the misinterpretation of modern social philosophy, science, and politics as New religions*. Springer, New York, 2012).

LEVINAS Emmanuel, 1971-1988, *Totalité et infini Essai sur l'extériorité*. Le livre de Poche, Paris.

LEVINAS Emmanuel, 1978-1990 *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*. Le livre de poche, Paris.

LEVINAS Emmanuel, 1991a, *Entre nous Essais sur le penser à l'autre*. Grasset, Paris.

LEVINAS Emmanuel, 1991b, «Leçon sur la justice talmudique». In *Cahier de L'Herne Emmanuel Lévinas*, a cura di Catherine Chalièr e Miguel Abensour, 85-105. Editions de L'Herne. Paris.

LEVINAS Emmanuel, 1994, *Liberté et commandement*. Fata Morgana, Montpellier.

LIPARI Niccolò, 2016, «Dottrina e giurisprudenza quali fonti integrate del diritto». In *Jus Civile* 4, 295-305.

LIVELY Donald E., 1992, *Foreshadows of the Law: Supreme Court Dissents and Constitutional Development*. Westport, Connecticut; London, Praeger.

LOMBARDI VALLAURI Luigi, 1967, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*. Giuffrè, Milano.

LOMBARDI VALLAURI Luigi, 2012, «Diritti animali e rovesci umani». In *Ogni specie di libertà: carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona Il sogno di un mondo migliore per tutti i viventi*, a cura di Marco Verdone, 49-56. Altreconomia, Milano 2012.

MCINTYRE Joe, 2016, «In defence of Judicial Dissent». In *Adelaide Law Review* 37 (2), 431-459.

MICHAUT Françoise, 2001, *Le droit dans tous ses états à travers l'œuvre de Robert M. Cover*. L'Hartmann, Paris.

MORMINO Gianfranco, COLOMBO Raffaella e PIAZZESI Bianca, 2017, *Dalla predazione al dominio La guerra contro gli animali*. Cortina, Milano.

NICCOLAI Silvia, 2015, «Dissenso e diritto costituzionale. Appunti per una riflessione». In *Questione giustizia*, 4, 62-74.

NICOLINI COEN Cosimo, 2017, «Heidegger e Kelsen lettori di Nietzsche: il nodo del rapporto tra metafisica e umanismo». In *Poli-femo*, 13-14, 151-168.

NUSSBAUM Martha, 2016, *Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice*. Oxford University Press, New York.

OUAKNIN Marc-Alain, 1986, *Le livre brulé Lire le Talmud*. Lieu Commun , Paris.

OUAKNIN Marc-Alain, 1998, *C'est pour cela qu'on aime les libellules*. Editions Calmann-Lévy, Paris.

PASQUINI Pasquale e RANDAZZO Barbara (a cura di), 2009, *Come decidono le corti costituzionali (e altre Corti) How Constitutional Courts make decisions. Atti del convegno internazionale svoltosi a Milano, il 25-26 maggio 2007*. Giuffrè, Milano.

RUFFINI Edoardo, 1976-2002, *Il principio maggioritario. Profilo storico*. Adelphi, Milano.

SARAT Austin, 1994, «Speaking of Death: Narratives of Violence in Capital Trials». In *The Rhetoric of Law*, a cura di Austin Sarat e Thomas R. Kearns, 135-183. The University of Michigan Press.

SCILLITANI Lorenzo, 2018, *Il problema filosofico dell'infinito e il diritto*. Rubbettino, Soveria Mannelli.

SEARLE John R., 2006, *La costruzione della realtà sociale*. Torino, Einaudi (ed. or. *The Construction of Social Reality*. 1955).

STEINSALTZ Adin (a cura di), 2012. *The Talmud: The Steinsaltz Edition - Talmud Bavli*. Koren, Gerusalemme.

THURSCHELL Adam, 1994, «Reading the Law», in *The Rhetoric of Law*, a cura di Austin Sarat e Thomas R. Kearns, 275-332. The University of Michigan Press,.

WOLFE Cary, 2018, *Davanti alla legge Umani e altri animali nella biopolitica*. Mimesis, Milano 2018 (ed. or. *Before the Law: Humans and other Animals in a Biopolitical Frames*, The University of Chicago Press, Chicago, 2013).

WOLFF Ernst, 2007, *De l'éthique à la justice Langage et politique dans la philosophie de Lévinas*. Springer, Netherlands.

stampato nel mese di ottobre 2020
a Campobasso
presso il Centro Progettazione Grafica & Stampa
dell'Università degli Studi del Molise

ISBN 9788896394328